

PIANO DI APPLICAZIONE IN PIEMONTE DEL DECRETO MINISTERIALE 28 LUGLIO 2009 “LOTTA OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DEL VIRUS PLUM POX VIRUS (PPV), AGENTE DELLA «VAIOLATURA DELLE DRUPACEE» (SHARKA)”

1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.1 Diffusibilità e gravità dell' organismo nocivo (O.N.)

La “Sharka” o “Vaiolatura delle drupacee” causata da Plum pox virus (PPV) costituisce un grave pericolo per l’albicocco, il susino, il pesco ed i relativi portainnesti. Si diffonde nei frutteti soprattutto ad opera degli afidi e con il materiale di moltiplicazione infetto.

I danni causati dal virus alla produzione sono elevati: i frutti sono malformati e presentano variazioni di colorazione che ne deprezzano la qualità, inoltre anche il sapore può essere alterato.

La malattia è molto pericolosa e la diffusione naturale avviene senza difficoltà: contro il virus non esistono trattamenti curativi ed è praticamente inutile la lotta agli afidi che lo trasmettono. L’unica strada percorribile per limitare la diffusione della malattia è la prevenzione che consiste:

- nell’impiego di materiale vivaistico sicuramente sano;
- nell’eliminazione tempestiva delle piante infette.

In Italia la virosi è presente fin dal 1973 con il ceppo D, che attacca prevalentemente albicocco e susino. Nel 1982 PPV-ceppo D è stato rilevato in Piemonte nel saluzzese. Nel 1995 in Veneto ed Emilia-Romagna è stato isolato su pesco il ceppo M che è caratterizzato da maggiore virulenza e rapidità di diffusione. Nel 1996 sono stati reperiti numerosi nuovi focolai soprattutto in Veneto e nel corso del 1997 il numero di piante infette è notevolmente aumentato.

Il ceppo M e il ceppo D hanno due diversi comportamenti che sono sintetizzati nel seguente schema:

CEPPO M

CEPPO D

l’infezione si diffonde a tutte le piante in 4-5 anni nelle coltivazioni di pesco	l’infezione si diffonde a tutte le piante in 8-9 anni nelle coltivazioni di albicocco e susino
si diffonde con maggiore velocità	si diffonde più lentamente

PESCO

ALBICOCCO/SUSINO

veloce diffusione del virus dalle foglie infettate dagli afidi alle varie parti della pianta	lenta diffusione del virus dalle foglie infettate dagli afidi alle varie parti della pianta
le piante di pesco infette sono fonti di infezione per gli afidi vettori dalla ripresa vegetativa a tutto agosto	le piante di albicocco infette sono fonti di infezione solo fino a giugno

Dal 1983 si svolgono in Piemonte monitoraggi sul territorio organizzati e coordinati dal Settore fitosanitario regionale (S.F.R.) per tenere sotto controllo l’epidemia e, soprattutto, per mantenere i bassissimi livelli di incidenza della malattia raggiunti in molti anni di interventi.

La percentuale di infezione è risultata fin dall’inizio molto alta costituendo un notevole rischio di possibile estensione della malattia alla coltura del pesco nella vicina area frutticola specializzata di Lagnasco, dove avrebbe potuto causare danni molto maggiori.

Durante il periodo estivo è stato effettuato a partire dal 1984 un monitoraggio capillare negli albicoccheti, susinetti, pescheti e singole piante presenti in orti e giardini della zona infetta controllando annualmente da 100.000 a 180.000 piante. Visto i risultati conseguiti (la percentuale di piante infette è passata infatti dal 16% del 1983 allo 0,7 del 2003) dal 2004 il monitoraggio nella zona infetta viene solo eseguito sul 50% della superficie.

Dal 1998 sono stati eseguiti monitoraggi su 100 ettari di impianti di pesco fino a due anni di età al fine di verificare la presenza del ceppo M nei nuovi impianti.

Fino al 2007 in Piemonte è sempre stato presente solo il ceppo D del virus, ritrovato soprattutto su albicocco e susino.

Nel 2007 è stato rinvenuto su pesco il primo focolaio del ceppo M nel comune di Revello e nel 2009 sono stati ritrovati altri due focolai limitrofi al primo.

Tutti i focolai sono stati eradicati.

Sono stati controllati tutti i pescheti confinanti e quelli situati in prossimità dei focolai senza altri ritrovamenti.

Negli ultimi anni la priorità dei monitoraggi si è concentrata al controllo sistematico dei frutteti di drupacee situati nel raggio minimo di un chilometro, attorno al focolaio di sharka ceppo M rilevato nel 2007 visitando ogni anno circa 100 ettari coltivati a pesco con l'osservazione di foglie e frutti (se presenti) e l'individuazione di piante con sintomi della malattia contrassegnandole con vernice rossa indelebile.

Il lavoro è stato svolto in questi anni in collaborazione con la Scuola di Frutticoltura di Verzuolo, la SAGEA-Centro di Saggio, l'Associazione Produttori Piemonte Asprofruit, la Lagnasco Group e l'Ortofruit.

Per il monitoraggio del territorio sono necessari almeno 8 tecnici per due mesi .

Tale lavoro comporta alcune criticità:

- in relazione alla varietà i sintomi possono essere presenti solo sui frutti e non sulle foglie. Dovendo operare su un vasto areale è difficile prima della raccolta controllare tutti i frutteti in modo da esaminare sia le foglie che i frutti. I migliori risultati si hanno dove gli agricoltori collaborano attivamente segnando le piante infette durante la raccolta e aiutando i tecnici durante i controlli;
- frutteti particolarmente nascosti o piante isolate in orti e giardini possono essere raggiunti solo attraverso la segnalazione di coloro che conoscono il territorio.

Le piante trovate infette vengono marcate con vernice rossa indelebile. alla base del tronco, per renderle ben visibili al proprietario che dovrà poi eseguirne l'estirpo.

Per ogni appezzamento viene redatta una planimetria nella quale si riportano la disposizione di tutte le piante esistenti, identificando quelle infette, le colture limitrofe, tutti i punti di riferimento ed altri elementi caratteristici necessari alla identificazione e reperimento del frutteto. Viene individuato inoltre il proprietario e/o il conduttore del fondo ed il relativo domicilio. Durante le operazioni di monitoraggio il S.F.R. coordina il lavoro di campagna ed effettua verifiche settimanali a campione negli appezzamenti per accertare l'esattezza dei rilievi e delle planimetrie. Nei casi dubbi inoltre il S.F.R. esegue presso i propri laboratori analisi diagnostiche.

Alla fine del periodo vegetativo il S.F.R. invia ai proprietari degli appezzamenti con piante infette un'ingiunzione di estirpo in cui si rende noto il numero di piante che devono essere estirpate la scadenza entro la quale realizzare gli estirpi, trascorso il quale, il S.F.R. effettua i sopralluoghi per verificare gli adempimenti ingiunti.

Le verifiche degli estirpi sono effettuate senza la presenza degli agricoltori in quanto tutti gli appezzamenti sono georiferiti la qual cosa rende più rapidi i sopralluoghi.

Le aree del saluzzese in cui il PPV-ceppo D è presente da tempo sono caratterizzate dalla coltivazione soprattutto di albicocco e susino. In queste aree il ceppo D si è ridotto a bassissimi livelli di presenza e inoltre le caratteristiche epidemiologiche del ceppo consentono ormai una convivenza con la malattia garantendo uno standard qualitativo e produttivo discreto. In tale situazione queste aree si possono configurare come zone di insediamento in cui il PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e non è più eradicabile.

1.2 Importanza del vivaismo regionale per la coltura ospite coltivata:

In Piemonte sono presenti 34 aziende vivaistiche produttrici di piante di drupacee e vengono prodotti complessivamente circa 655.000 tra portainnesti, astoni e piante di due anni. Tale vivaismo è orientato soprattutto alla grande distribuzione e rifornisce solo in minima parte i frutticoltori piemontesi. Al fine di salvaguardare questo importante settore produttivo risulta fondamentale limitare il rischio di contaminazione.

Per i nuovi impianti è necessario utilizzare, quando disponibile, materiale vivaistico certificato "virus esente" o accompagnato dal "Documento di Commercializzazione" e dal Passaporto delle piante ed acquistato presso vivaisti autorizzati a svolgere l'attività vivaistica e, nello stesso tempo, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione di specie frutticole (D. lgs. 214/2005 e D.M. 14/04/1997).

1.3 Importanza per la coltura e le specie vegetali regionali:

In Piemonte sono coltivati a drupacee suscettibili a PPV (albicocco, susino, pesco) 7.730 ettari ed è presente un indotto relativo alla lavorazione e trasformazione del prodotto.

Il Piemonte esporta oltre 500 t di pesche in Paesi terzi. Alcune produzioni piemontesi di albicocco, susino, pesco sono state individuate come Prodotti Agro-alimentari tradizionali (PAT) classificati dal Decreto Ministeriale 350/99.

Pertanto le relative aree di coltivazione rivestono una particolare importanza nella regione sotto il profilo economico, ambientale e sociale anche con riferimento alla tutela del territorio ed al mantenimento dell'attività agricola.

2) PIANO DI CONTENIMENTO E DI ERADICAZIONE

2.1 Zone con presenza dell'O.N.:

a) «zona indenne» (territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente):

Provincia di Asti

Provincia di Alessandria

Provincia di Biella

Provincia di Novara

Provincia di Torino

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Provincia di Vercelli

Comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in altre zone

b) «area contaminata» (campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV):

Provincia di Cuneo

Comune di Revello: area ricadente nel foglio 32, particelle 70, 72, 73 e nel foglio 41 particella 6, individuata nell'allegato n° 2 della presente determinazione per farne parte integrante.

c) «zona di insediamento»: (territorio dove il virus PPV é in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione é tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione) individuata nell'allegato n° 3

Provincia di Cuneo

Comuni di:

Costigliole Saluzzo

Manta

Martiniana Po

Piasco

Rossana

Saluzzo

Venasca

Verzuolo

Villafalletto

d) «zone tampone», compresa fra una zona indenne e una zona di insediamento, con raggio di 1 Km dai confini dei comuni di:

Provincia di Cuneo:

Costigliole Saluzzo

Manta

Martiniana Po

Piasco

Rossana

Saluzzo

Venasca

Verzuolo

Villafalletto

ed individuate nell'allegato n° 3 della presente determinazione per farne parte integrante.

- «zone tampone», compresa fra una zona indenne e un'area contaminata, con raggio di 1 Km dall'area contaminata ricadente nel foglio 32, particelle 70, 72, 73 e nel foglio 41 particella 6 del Comune di Revello, individuata nell'allegato n° 2 della presente determinazione per farne parte integrante.

Annualmente il S.F.R. coordina i monitoraggi ufficiali (di cui all'art. 3 del D.M. 28 luglio 2009) sul territorio piemontese al fine di aggiornare le zone.

2.2 Ambito di applicazione e soggetti interessati.

Tutte le piante di specie sensibili a PPV situate in:

- frutteti da reddito;
- coltivazioni familiari;

- giardini o terreni di pertinenza di costruzioni di qualsiasi tipologia;
- collezioni o orti botanici;
- campi sperimentali;
- terreni demaniali.

I soggetti interessati sono:

- aziende agricole;
- vivai;
- aziende di conferimento, confezionamento, lavorazione o immagazzinamento;
- privati ed enti comunque possessori di piante sensibili all'O.N.

Gli interventi sono obbligatori e a carico del conduttore o del proprietario.

2.3 Misure obbligatorie

2.3.1 Misure fitosanitarie nelle zone indenni

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:

- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti di nuovo impianto (a campione)

Qualora si riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV si procede al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di esito positivo, alla definizione dell'area contaminata e all'applicazione delle relative disposizioni.

2.3.2 Misure fitosanitarie nelle aree contaminate

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:

- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti (almeno 100 ettari per anno, a campione)

Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi.

Le piante per le quali é stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale, ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

Le operazioni devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal S.F.R.. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, oltre alle sanzioni previste dall'art. 17 del D.M. 28 luglio 2009 il S.F.R., previa diffida ad adempiere, può disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni addebitando le spese agli inadempienti.

Il S.F.R. dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria tale misura può essere applicata anche in presenza di percentuali inferiori (art. 6, comma 3 del D.M. 28 luglio 2009).

Nelle aree contaminate è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili presenti.

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi al rinvenimento del focolaio.

2.3.3 Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

La delimitazione delle zone di insediamento viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.

Nelle zone di insediamento verranno effettuati controlli periodici a campione per monitorare l'evoluzione epidemica ed intraprendere eventuali misure fitosanitarie integrative.

Viene assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti.

Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, salvo quanto previsto al punto 3 della sezione "Disposizioni per l'attività vivaistica".

2.3.4 Misure fitosanitarie nelle zone tampone

Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:

- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti (a campione).

Qualora si riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, si procede al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di esito positivo, alla definizione dell'area contaminata e all'applicazione delle relative disposizioni.

Nella zona tampone è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti, salvo quanto previsto al punto 3 della sezione "Disposizioni per l'attività vivaistica".

2.4 Disposizioni per l'attività vivaistica.

1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee é autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.
2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza é ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del S.F.R., quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal S.F.R. ed effettuato su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri.
3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, a condizione che tale attività sia svolta in serra adottando un sistema di protezione antiafidi «screen-house» ed in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza é ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del S.F.R., quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal S.F.R. ed effettuato su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri.
4. In caso di produzione di varietà locali il S.F.R. può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.
5. Per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
6. Quando per gli innesti non si utilizzi il materiale di cui al comma 1, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) i costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, e devono inviare ai Servizi fitosanitari competenti i risultati delle analisi di laboratorio previste;
 - b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, e 4 del D.M. 28 luglio 2009, le piante madri da cui si preleva il materiale devono essere allevate in aree indenni, essere dichiarate al S.F.R., singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 14/2005. Il vivaista deve inviare al S.F.R., prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonché la quantità di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;
 - c) qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell'area contaminata, si dovrà procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;
 - d) i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione al S.F.R..
7. L'autoproduzione é consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 del D.M. 28 luglio 2009.

8. Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio é sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino alla

dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 28 luglio 2009.

9. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone di insediamento e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal S.F.R. in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo.

10. Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio é sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata.

11. I Servizi fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari competenti del territorio di destinazione e di confine interessati abbiano dato parere favorevole a seguito di una valutazione del rischio fitosanitario, a condizione:

a) che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal S.F.R., in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo;

oppure

b) che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».

12. Il materiale vivaistico in produzione al momento dell'entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2009 potrà essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni pre-esistenti e previa autorizzazione del S.F.R..

2.5 Denuncia dei casi sospetti.

1. Al di fuori delle zone di insediamento é fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al S.F.R. il quale provvederà ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali.

2. Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al S.F.R., fornendo copia della relativa documentazione commerciale, la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV.

3. I soggetti incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare al S.F.R., fornendo copia della relativa documentazione, la presenza di partite con sintomi di PPV.

4. Il S.F.R. darà immediata comunicazione della prima comparsa di PPV nelle zone indenni:

- al Servizio fitosanitario centrale;

- agli altri Servizi fitosanitari regionali;

- ai vivaisti, ai frutticoltori e agli operatori della filiera ortofrutticola del territorio interessato.

5. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al S.F.R..

2.6 Programma di vigilanza sugli adempimenti.

Il S.F.R. predispone annualmente gli accertamenti sulle misure fitosanitarie obbligatorie relative alle diverse zone.

Tali accertamenti si possono svolgere concentrando le indagini nel corso della stagione vegetativa per soli tre mesi. Di conseguenza, vista la gravità della malattia e la necessità che le misure di lotta obbligatoria vengano puntualmente applicate sul territorio, il S.F.R., per l'esecuzione dei suddetti accertamenti sistematici, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni dotati di competenza e idonea professionalità (Organizzazioni dei produttori, Centrali Cooperative, CreSO, società di servizi, liberi professionisti) dei quali coordina e verifica l'attività.

A seguito dell'accertamento del virus nelle zone indenni, tampone e nelle aree contaminate il S.F.R. ingiunge ai soggetti interessati le specifiche misure obbligatorie e i tempi di realizzazione.

Il S.F.R. trascorso il tempo indicato sull'ingiunzione effettua il sopralluogo di verifica.

In caso di adempienza si archivia il procedimento.

In caso di inadempienza si avvia il procedimento di violazione amministrativa applicando le sanzioni di cui all'art. 17 del D.M. 28 luglio 2009 e, previa diffida ad adempiere, il S.F.R. può disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni addebitando le spese agli inadempienti.

3 PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Regione Piemonte, per mezzo del S.F.R., in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, il CreSO, le Organizzazioni professionali agricole e le Organizzazioni dei produttori coordina la divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori, gli operatori della filiera ortofrutticola:

- a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus;
- b) dello stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
- c) delle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone;
- d) delle modalità di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e delle limitazioni dell'attività vivaistica che possono essere adottate.

Il S.F.R. informa tutti i Comuni interessati dall'applicazione delle misure obbligatorie.

4 PROGRAMMA DI AIUTI

Le misure obbligatorie disposte dal S.F.R. devono essere attuate a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.

La Regione Piemonte, allo scopo di sostenere il programma di contenimento del ceppo M del virus PPV, vista la sua particolare virulenza, solo per le aree contaminate nella prima fase di comparsa del virus e in relazione alla disponibilità finanziaria, può prevedere misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali è stata prescritta dal S.F.R. l'estirpazione o la distruzione obbligatoria a causa della presenza di PPV-ceppo M predisponendo, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le modalità e/o i procedimenti connessi a tali misure.